

COMUNE DI SAN PIERO PATTI PROV. DI MESSINA

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA MUNICIPALE AI QUALI E' CONFERITA LA QUALI-
TA' DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

CAPO I

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1
(Generalità)

L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di po-
lizia municipale in possesso della qualità di agente di pub-
blica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di
difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato,
individuato ai sensi dell'art.2.

MUNICIPIO DI SAN PIERO PATTI

N. 411 di Reg.

Affisso e pubblicato all'Albo Pretorio di questo

Comune dal 12-05-96 al 26-05-96

San Piero Patti, li.....

☒ Messo Comunale

Visto: Il Segretario Comunale

ART. 2

(Rinvio ai regolamenti comunali)

1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, N° 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto; porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonché quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia Municipale per i quali gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 11 della Legge 7 marzo 1986 n.65, il regolamento è comunicato al Prefetto.

3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il Prefetto può chiedere al Sindaco che tutti gli addetti alla Polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.

Art. 3

(Numero delle armi in dotazione)

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di P.S., maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.
3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto..

Art. 4

(Tipo delle armi in dotazione)

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975, n.110 e successive modificazioni.
2. Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art. 2, il quale può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5

(Modalità di porto dell'arma)

1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7/3/1986, n° 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonchè nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 6

(Assegnazione dell'arma)

1. L'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è data in relazione al tipo di servizio ed alla necessità di difesa personale e sulla base di:

- a) servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificamente destinato, per i quali può essere disposta la assegnazione dell'arma in via continuativa.
- b) servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è affettuata di volta in volta.

2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

3. Il provvedimento con cui si assegna in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 7

(Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza)

Gli addetti alla polizia municipale e di cui all'articolo 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 8

(Servizi di collegamento e di rappresentanza)

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune di appartenenza^a sono svolti di massima senza armi tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui ~~si~~ svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9

(Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto)

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4, della legge 7/3/1986, N° 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma; quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2.
2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art.2 ed i criteri di cui all'articolo 3.
3. Nei casi previsti dall'art.8 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10

(Prelevamento e versamento dell'arma)

1. L'arma assegnata ai sensi dell'art.6, lettera b) è prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del ~~compagno~~ servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.
2. L'arma assegnata ai sensi dell'art.6, lettera a) è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al terzo comma dell'art. 6 nel registro di cui all'art. 14. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.
3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione, o dal Prefetto.

Art. 11

(Doveri dell'assegnatario)

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste, per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli articoli 17 e 18.

Art. 12

(Istituzione di armeria della polizia municipale)

1. In ambito comunale, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. 1^o comma 2^o, della legge 7 marzo 1986, n° 65, in uno o più comuni di questa, è istituita l'armeria del ~~corpo~~ o servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.
2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodire le armi in dotazione.
3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, nonché la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del Sindaco e sono comunicate al Prefetto e al Questore.
4. L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del ~~corpo~~ servizio. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n° 110.
5. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 13

(Caratteristiche delle armerie)

1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni d'allarme.
2. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.
3. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

Art. (14)

(Funzionamento delle armerie)

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.
3. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del ~~Comando~~ servizio o unità di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.
4. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile del ~~Comando~~ servizio di polizia municipale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato.
5. L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente viste dal Questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente viste dal responsabile del servizio di polizia municipale.
6. L'armeria è dotata di registri, a pagine numerate e preventivamente viste dal responsabile del servizio di polizia municipale, per:
 - le ispezioni settimanali e mensili;
 - le riparazioni delle armi;
 - i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 15

(Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni)

1. L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 è consentito esclusivamente al Sindaco o assessore delegato, al responsabile del ~~servizio~~ servizio di polizia municipale, al consegnatario dell'armeria; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo **strettamente** necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria o del responsabile del ~~servizio~~ servizio di polizia municipale se presente.
2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, esterno all'armeria.
3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 16

(Controlli e sorveglianza)

1. Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.
2. La sorveglianza esterna alle armerie è effettuata da appartenenti al ~~Corpo~~ servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.
3. Il sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del corpo o servizio della polizia municipale dispongono visite di controllo ed ispezioni interne periodiche.

Art. 17

(Doveri del consegnatario di armeria)

1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni in armeria.

2. Egli collabora con il responsabile del corpo o del servizio per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

CAPO IV,
ADDESTRAMENTO

Art. 18

1. Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno; presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine i Comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle Regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.
3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente ~~per~~ gli addetti alla polizia municipale nonché, previe apposite convenzioni con l'Ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi.
4. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n°286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti

ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

Art. 19

(Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno)

1. Qualora il poligono di tiro si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla polizia municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa è rilasciata dal Questore, ai sensi della legge 18 GIUGNO 1969, N° 323, ed ha la durata di sei anni.

2. A tal fine, il Sindaco trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al quarto comma dell'art.

6.

Art. 20

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la legge 7 marzo 1986, n° 65 e con le disposizioni del presente regolamento.

2. Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all'articolo 1 espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del ~~comune~~ servizio, per quelli notturni e di pronto intervento.

3. Il sindaco, qualora entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento non abbia provveduto alla comunicazione di cui art. 2, 2° comma, comunica al Prefetto le disposizioni del regolamento comunale che ritiene applicabili in via transitoria ai sensi del primo comma.

Art. 21

Il presente regolamento verrà ripubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo da parte del CO.RE.CO., all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.=

§§§§